



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI
URBANI INTERNI**

**Delibera di Consiglio Comunale n°22 del 02/04/2007
Testo composto da 22 Articoli editato su 14 pagine**

SOMMARIO

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Alt. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Parametri
- Alt. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Alt. 13 Tassa giornaliera

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Contenzioso

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Disposizioni transitorie
- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Norme di rinvio

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15. 11. 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 01.01.1996 è istituita nel Comune di Itri tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del Servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della stessa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti da regolamento comunale per la disciplina dl servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili, pericolosi.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

Gli occupanti o i detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Ai fini di cui al comma precedente, il servizio si considera comunque attuato:

- per le unità immobiliari ricomprese nel raggio di 500 (cinquecento) metri dal punto di raccolta;
- laddove risulti attivato il servizio di raccolta differenziata "porta a porta".

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, in maniera da determinare pregiudizio alla salute o all'ambiente, riconosciuto dalla competente autorità preposta alla tutela, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40%.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o di pericolo di danno alle spese o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3 **Presupposto della tassa ed esclusioni**

La tassa è dovuta per l'occupazione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del Territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento di nettezza urbana .

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con arca scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui siano stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività produttive e di servizi (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 50%, fermo restando che la stessa viene accordata a richieste di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4 **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini da 1 a 6 alloggi;
- del 5% per i condomini da 6 a 12 alloggi ;
- del 2% per i condomini da 12 alloggi e oltre,

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal proprio tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. L'Amministrazione del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 9 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministrazione come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancato presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6 Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locati ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 7 Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.), che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserma, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno detta cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo ed altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro

caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art 2 del D.P.R. n. 915/1982) delle caserme, stazioni, ecc,

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi Urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a bandi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati.

ART. 8

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per le attività sportive per le parti riservate ai solo praticanti; resta salva l' applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all' attività sportiva;

- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

- soffitte non abitabili, stenditoi, legnaie;

- aree adibite a verde;

- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o non rifinite o prive di utenze di pubblici servizi.

ART. 9

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, sono computate nel limite del 10%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART. 10

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b) risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- e) del 30 % nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali in zona regolarmente servita.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 11

Agevolazioni e riduzioni

Oltre alle riduzioni di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a. per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuto od un pretrattamento prettamente volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 25%
- b. per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con l'abbattimento del 25%;
- c. riduzione della tassa ad un decimo per le scuole pubbliche (tariffa 13) in considerazione che i bilanci delle suddette scuole non hanno capacità finanziaria per

- assolvere al pagamento della tassa così come riportata all'art.12 del presente regolamento.

Sono esenti dalla tassa, oltre a quelli espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo ad a usi diversi da quello del culto in senso stretto
- b. i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di finanziamento;
- c. le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale minima dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutarne l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione dette agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

Cat. Uso e destinazione dei locali e delle aree

1. Abitazioni civili e rurali
2. Abitazioni: aree accessorie coperte (garage, magazzini- cantine e soffitte)
3. Aree Scoperte accessorie o pertinenze (Tariffa ridotta al 10%)
4. Attività terziarie e direzionali uffici privati istituti di credito
5. Attività di produzioni artigianali ed industriali - attività artigianali di servizio
6. Depositi di stoccaggio merci autonomi ed associati ad attività artigianali ed industriali
7. Aree scoperte operative attività commerciali e simili attività artigianali ed industriali
8. Attività di commercio al dettaglio alimentari e deperibili
9. Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
10. Attività commerciali di bassa produzione di rifiuti – mostre – autosaloni – autorimesse – mobilifici.
11. Alberghi - pubblici esercizi-ristoranti

12. Pensioni collegi casa di vacanza e convivenza
13. Scuole pubbliche di ogni ordine e grado attività di istituzioni culturali politiche e religiose
14. Scuole private di ogni ordine e grado
- 15 .Musei - Archivi - Biblioteche - sale teatrali
- 16.Circoli sportivi e ricreativi campeggi parchi giuochi divertimenti
17. Sale giuochi palestre
18. Distributori di carburanti e parcheggi
19. Associazioni Culturali Sportive e simili.

ART. 13 **Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Itri la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffe giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni o ridazioni:

- a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione detta tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III
DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

ART. 14
Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune entro il **20 Gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione dette condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi, in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e il nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione, nonché la professione e il datore di lavoro;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 15
Accertamenti e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs.507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, ai sensi del comma 4 art. 71 del D.Lgs.507/1993, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rivelazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 16
Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni; liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e dagli accertamenti, notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 dell D.Lgs 507/1993.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi così come previsti dall'art. 21 del DPR n. 602/73.

ART. 17
Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui art. 64, comma 4 del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, determinati nella misura del tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 18
Sanzioni

L'art.12 del D.Lgs 473/97 ha sostituito la disciplina delle sanzioni in materia di tassa rifiuti, prevedendo che:

- a) all'omessa presentazione della denuncia corrisponda la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto con un minimo di Euro 51,65;
- b) all'infedele dichiarazione si applichi la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo;

Le ipotesi sanzionatorie sub a) e b) sopra delineate sono definibili in via agevolata con il pagamento di

un quarto dell'importo irrogato, unitamente al tributo, se dovuto, nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto.

c) sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili fino alla data di consegna dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

d) per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

ART.19 **Contenzioso**

Il contribuente contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può proporre ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria di Latina, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.545 del 31/12/1992 ed al D.Lgs. n.546 del 31/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART.20 Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli articoli di altre leggi vigenti.

ART.21 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART.22 Norme di invio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.